Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 ottobre 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1978, n. **657**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1939, n. 1098 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione espresso in data 29 aprile 1978;

Visto altresì il precedente parere del Consiglio superiore in data 11 marzo 1978;

Considerato che il corso di laurea in storia non è ancora stato istituito presso l'Università degli studi di Cagliari e considerato che tale parere del Consiglio superiore è favorevole all'inclusione della disciplina di «politica economica europea» tra le materie complementari del corso di laurea in lettere (indirizzo moderno) della medesima Università, anche in relazione al superiore interesse degli studi;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 35 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

paleografia latina;
istituzioni medioevali;
storia della Spagna e dell'America Latina;
preistoria e protostoria europea;
religioni e filosofia dell'India e dell'Estremo Oriente;
sociologia dell'educazione;
sociolinguistica;
politica economica europea (per l'indirizzo moderno).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1978
Registro n. 112 *Istruzione, foglio n.* 332

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1978, n. **658**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico

31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 662, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della:

Scuola di preparazione per tecnici di audiometria
(Scuola diretta ai fini speciali)

Art. 663. — E' istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, la scuola di preparazione per tecnici di audiometria che ha lo scopo di preparare tecnici idonei a collaborare con il medico audiologo.

Art. 664. — La sede della scuola è presso la cattedra di audiologia della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli; l'indirizzo è teorico-pratico.

Al funzionamento della scuola si provvederà con i proventi delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti e con eventuali contributi di enti pubblici e privati. Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano così suddivise:

tassa annuale di iscrizione	L.	15.000
soprattassa annuale d'esame	»	7.000
tassa di diploma	»	6.000

Art. 665. — Il direttore della scuola è nominato dal consiglio di facoltà che provvederà altresì a designare un vice direttore. Gli insegnanti sono scelti dal direttore della scuola tra i docenti di discipline mediche e di altre branche, aventi però particolare competenza negli insegnamenti previsti dal corso.

Art. 666. — Per l'ammissione alla scuola è necessario il diploma di scuola media superiore (titolo preferenziale è il diploma di abilitazione magistrale o di maestra giardiniera). Possono essere ammessi anche coloro che sono in possesso di diploma di laurea o di titolo superiore prescritto per accedere agli studi universitari.

Gli aspiranti al 1° anno devono presentare entro il 5 novembre domanda al rettore su carta legale; le domande d'iscrizione agli anni successivi dovranno essere presentate entro la stessa data.

Art. 667. — Alla scuola si accede previo esame scritto ed orale di cultura generale, con particolare riguardo ai problemi dell'insegnamento, della riabilitazione, al recupero sociale dei minorati dell'udito. Non possono essere ammessi i candidati presentanti disturbi della parola o di diminuzione della funzione uditiva.

La commissione giudicatrice è composta dal direttore della scuola, presidente, e da altri membri docenti di clinica otorinolaringoiatrica e di clinica neurologica, di pediatria, o di neuropsichiatria infantile o di psicologia o di neurofisiopatologia o di fisica.

Art. 668. — Le materie d'insegnamento sono:

1° *Anno*:

nozione di anatomia e fisiologia dell'orecchio, delle vie dei centri acustici e degli organi fonatori;
nozioni di fisica acustica;
tecniche audiometriche;
psicologia del bambino.

2° *Anno*:

audiometria neonatale;
audiometria infantile;
audiometria tonale e vocale;
impedenzometria.

3° *Anno*:

patologia dell'udito;
audiometria a potenziali evocati;
protesizzazione acustica;
audiometria medico-legale.

Art. 669. — Gli esami di profitto vengono sostenuti davanti ad una commissione composta di tre membri scelti tra i docenti della scuola in una sola sessione estiva.

Art. 670. — L'esame di diploma, cui si accede dopo aver seguito i corsi, le esercitazioni pratiche, e superati gli esami di insegnamento prescritti, consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie d'insegnamento.

Art. 671. — L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una commissione di tre membri scelti tra i docenti della scuola.

Art. 672. — Agli allievi che avranno superato l'esame verrà rilasciato il « diploma di tecnico di audiometria ».

Tale diploma non permette l'esercizio autonomo professionale, ma solo la collaborazione tecnica alle dipendenze del medico audiologo sia in ambiente universitario od ospedaliero sia nella pratica vita privata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1978
Registro n. 112 *Istruzione, foglio n.* 338

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **659.**

Recupero e nuova assegnazione di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari alla facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, con il quale fu assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di storia medioevale della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari;

Considerato che il posto suddetto è disponibile dal 1° gennaio 1976, data in cui fu nominato professore straordinario l'ultimo assistente titolare dott. Francesco Cesare Casula;

Accertata che alla cattedra di storia medioevale della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari non ci sono assistenti in soprannumero che possano assorbire il posto di cui trattasi;

Ritenuta la necessità ed opportunità di provvedere alla utilizzazione del posto prima del 31 ottobre 1978, data di andata ad esaurimento del ruolo degli assistenti, così come previsto dall'art. 24 della legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la nota n. 3376 del 27 maggio 1978, con cui il direttore dell'istituto di tecnica delle costruzioni della facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona fa presente l'assoluta mancanza di posti di assistente a tutti gli insegnamenti che afferiscono all'istituto stesso e come tale mancanza si rifletta in maniera negativa sulla didattica e la ricerca;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, alla cattedra di storia medioevale della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Cagliari, è recuperato.

Art. 2.

Dalla stessa data è assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di tecnica delle costruzioni della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Ancona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1978
Registro n. 112 *Istuzione, foglio n.* 339

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **660.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di magistero alla facoltà di lettere e filosofia della Università di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1967, registro n. 48, foglio n. 266, con il quale è stato assegnato, per trasferimento, un posto di assistente ordinario alla cattedra di lingue e letteratura latina della facoltà di magistero dell'Università di Perugia;

Vista la deliberazione della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia del 14 dicembre 1977, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di letteratura latina della stessa Università, al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che attualmente risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di magistero dell'Università di Perugia del 31 gennaio 1978 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di letteratura latina della stessa Università;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di lingue e letteratura latina della predetta Università, risulta attualmente ricoperto dal dott. Cipriano Conti e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di letteratura latina della stessa Università;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerato l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato per trasferimento alla cattedra di lingue e letteratura latina della facoltà di magistero dell'Università di Perugia, con decreto ministeriale 6 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1967, registro n. 48, foglio n. 266, è attribuito, unitamente al titolare dott. Cipriano Conti, alla cattedra di letteratura latina della facoltà di lettere e filosofia della stessa Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1978
Registro n. 112 *Istruzione, foglio n.* 340

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Villa Minozzo.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Villa Minozzo (Reggio Emilia), al quale la legge assegna venti membri, si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente in ordine al fondamentale adempimento della approvazione del bilancio di previsione del 1978.

Scaduto infruttuosamente il termine del 31 marzo 1978 — entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, a norma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 43 — la sezione di Reggio Emilia del comitato regionale di controllo, con provvedimenti del 6 aprile e 24 maggio 1978, invitava il sindaco a convocare il consiglio comunale per l'approvazione del suddetto documento contabile entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito con l'esplicita avvertenza che, nel caso di non ottemperanza, si sarebbe proceduto a norma del disposto dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Il consiglio comunale veniva convocato dal sindaco per il 17 giugno u.s. ma in tale seduta il bilancio veniva respinto con 10 voti contrari e 9 favorevoli.

Persistendo, quindi, l'inadempienza, la stessa sezione del comitato di controllo, con atto n. 15790/R del 22 giugno 1978, nominava un commissario *ad acta* che, predisposto lo schema di bilancio, invitava ancora una volta il sindaco a convocare il consiglio, assegnando per l'approvazione dell'atto il termine di dieci giorni decorrenti dalla data di prima convocazione.

Il sindaco, aderendo all'invito, convocava per il giorno 18 agosto il consiglio comunale, che, iniziata la discussione, aggiornava poi la seduta al 26 agosto. Neppure in questa adunanza, però, il consiglio comunale ha potuto approvare il bilancio in quanto la votazione ha dato il risultato di 10 voti favorevoli e 10 contrari.

Pertanto il commissario *ad acta* con deliberazione in data 22 agosto 1978 ha provveduto all'approvazione del bilancio.

Il prefetto di Reggio Emilia, allora, ritenuto essersi verificata nella fattispecie l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del su menzionato consiglio comunale.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1978, anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964, prorogati in base all'art. 1 della citata legge n. 43 del 27 febbraio 1978, entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villa Minozzo (Reggio Emilia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni Fabbricatore.

Roma, addì 16 ottobre 1978

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Villa Minozzo (Reggio Emilia) non è riuscito a provvedere alla approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1978, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villa Minozzo (Reggio Emilia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Fabbricatore è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1978

PERTINI

ROGNONI

(8341)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Sannicandro di Bari.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sannicandro di Bari (Bari), eletto nella consultazione elettorale del 18 novembre 1973, non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari.

Il prefetto, allo scopo di richiamare l'attenzione di quel consiglio comunale sulle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, con decreto n. 6032/13.2 del 23 agosto 1978, notificato a tutti i consiglieri, disponeva una duplice convocazione d'ufficio di quell'organo per i giorni 26 e 28 agosto 1978, rispettivamente in prima e seconda convocazione, ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta.

Tale tentativo non sortiva l'effetto voluto in quanto entrambe le sedute riuscivano infruttuose.

Attese le pregiudizievoli conseguenze nei riflessi del regolare funzionamento dell'ente, il prefetto, con decreto n. 6521/13.2/Gab. del 14 settembre 1978, notificato ai singoli consiglieri, disponeva una ulteriore convocazione d'ufficio del consesso per i giorni 18 e 20 settembre 1978, con all'ordine del giorno l'elezione del sindaco e della giunta, con formale diffida a provvedere a tali obbligatori adempimenti, a scanso dei provvedimenti di rigore di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale.

Tali riunioni andavano deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, ad onta della formale diffida, nel violare un preciso obbligo di legge e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma del citato art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, lo scioglimento del consiglio, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Sannicandro di Bari (Bari), nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sannicandro di Bari (Bari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Antonio Tenace.

Roma, addì 11 ottobre 1978

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Sannicandro di Bari (Bari) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sannicandro di Bari (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Tenace è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1978

PERTINI

ROGNONI

(8340)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Casapulla.

Al Presidente della Repubblica

A seguito della consultazione elettorale del 14 maggio 1978 il consiglio comunale di Casapulla (Caserta) risultò composto da vari gruppi di consiglieri di diversa ispirazione politica, privi singolarmente di una decisiva maggioranza.

Nella riunione del 28 luglio 1978 il consiglio comunale neoeletto, dopo aver provveduto alla convalida degli eletti, non riusciva ad eleggere il sindaco e la giunta.

Anche le successive riunioni del 4 e 8 agosto 1978, 11 settembre 1978 riuscivano infruttuose ai fini dell'elezione degli organi ordinari d'amministrazione dell'ente;

Il prefetto, allora, allo scopo di porre il civico ente di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un obbligo di legge, con decreto 22 settembre 1978, n. 1759/13.1/Gab., notificato ai singoli consiglieri, provvedeva alla riconvocazione del consiglio comunale di Casapulla per i giorni 28 settembre e 2 ottobre 1978, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, con all'ordine del giorno l'elezione del sindaco e della giunta, con l'espressa avvertenza, ai singoli consiglieri, che ove le relative adunanze fossero riuscite infruttuose egli avrebbe promosso lo scioglimento del consiglio comunale inadempiente, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Tali riunioni andavano deserte per mancanza del numero legale.

Il prefetto, pertanto, giudicando ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità della rappresentanza elettiva a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta e considerato che la conseguente paralisi funzionale è di grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, lo scioglimento del consiglio comunale.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento in quanto la summenzionata amministrazione comunale, nonostante la diffida del prefetto, non è riuscita a provvedere al primario adempimento della elezione del. sindaco e della giunta municipale.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casapulla (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Ferdinando Donadio.

Roma, addì 17 ottobre 1978

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Casapulla (Caserta) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casapulla (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ferdinando Donadio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1978

PERTINI

ROGNONI

(8342)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1978.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, preparati galenici e prodotti biologici nell'officina della ditta Laboratorio biochimico Siner, in Roma.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreti ACIS n. 180 in data 23 aprile 1955, n. 517 in data 23 marzo 1956 e con decreto ministeriale n. 4898 in data 20 agosto 1971 la ditta Laboratorio biochimico Siner fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Roma, via dei Gracchi n. 29/*B* preparati galenici limitatamente alle preparazioni di fiale, compresse, supposte, prodotti biologici e specialità medicinali chimiche purchè registrate;

Vista la lettera in data 20 luglio 1977, con la quale il direttore tecnico della officina ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta abbia provveduto al pagamento delle tasse annuali di concessione governativa per l'ultimo quinquennio, prescritte per il mantenimento dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali e prodotti biologici;

Vista la lettera del comando carabinieri NAS in data 29 maggio 1978 nella quale viene affermato:

1) che la ditta Siner non intende riprendere l'attività produttiva;

2) che la stessa ditta non ha alle proprie dipendenze un direttore tecnico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per la revoca delle autorizzazioni alla produzione farmaceutica rilasciate per l'esercizio della officina predetta;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1266, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Laboratorio biochimico Siner l'autorizzazione a produrre preparati galenici, prodotti biologici e specialità medicinali chimiche nella officina farmaceutica sita in Roma, via dei Gracchi, 29/*B*, concessa con decreti ACIS n. 180 in data 23 aprile 1955 e n. 517 in data 23 marzo 1956 e con decreto ministeriale n. 4898 in data 20 agosto 1971.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nótificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 28 agosto 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8306)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 31 agosto 1977, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 1251/78 della commissione, del 12 giugno 1978, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 155 del 13 giugno 1978, che sottopone a sorveglianza comunitaria l'importazione di taluni prodotti tessili provenienti da alcuni Paesi terzi;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione delle merci, indicate nell'allegato *I* al presente decreto, originarie del Portogallo, è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso *I* del decreto ministeriale 4 agosto 1977 viene modificato nel senso sopra indicato.

Art. 2.

L'importazione dei prodotti anzidetti di provenienza dei Paesi C.E.E., in libera pratica, è soggetta al regime dell'autorizzazione in via automatica prevista dalla circolare n. 22/76 del 30 novembre 1976.

Art. 3.

Rimangono valide le dichiarazioni d'importazione relative alla merce di cui all'art. 1 e per le quali tale regime era previsto, vistate dal Ministero del commercio con l'estero in data anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 5 ottobre 1978

Il Ministro del commercio con l'estero
OSSOLA

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *I*

51.04/060 Tessuti di fibre tessili sintetiche continue, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di larghezza inferiore a 3 m.

62.03/960 Sacchi e sacchetti da imballaggio di fibre tessili sintetiche, fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene.

(8346)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della meccanica navale operanti nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della meccanica navale operanti nella provincia di Napoli ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° dicembre 1977;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e che sussiste nella provincia di Napoli la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della meccanica navale operanti nella provincia di Napoli il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8371)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della meccanica navale operanti nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della meccanica navale operanti nella provincia di Napoli ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° dicembre 1977;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della meccanica navale operanti nella provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della meccanica navale operanti nella provincia di Napoli è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8372)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cifa farmaceutici, in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 7 maggio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cifa farmaceutici di Torino, con effetto dal 1° settembre 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cifa farmaceutici di Torino, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8373)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 27 ottobre 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° marzo 1976;

Visti i decreti ministeriali 20 maggio 1978, 22 maggio 1978 e 23 maggio 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 27 ottobre 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8365)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 27 ottobre 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° marzo 1976;

Visti i decreti ministeriali 20 maggio 1978, 22 maggio 1978, 23 maggio 1978 e 9 ottobre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 27 ottobre 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8366)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cifa farmaceutici, in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 7 maggio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cifa farmaceutici di Torino, con effetto dal 1° settembre 1976;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cifa farmaceutici di Torino, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8374)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria Bottoni S.p.a., con sede e stabilimento a Montale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 3 dicembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Industria Bottoni S.p.a., con sede e stabilimento a Montale (Piacenza), con effetto dal 29 agosto 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria Bottoni S.p.a., con sede e stabilimento a Montale (Piacenza), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8383)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cantieri Baglietto S.p.a., in Varazze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 15 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cantieri Baglietto S.p.a., con sede in Varazze (Savona), con effetto dal 27 giugno 1977;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cantieri Baglietto S.p.a., con sede in Varazze (Savona), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8384)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 27 ottobre 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° marzo 1976;

Visti i decreti ministeriali 20 maggio 1978, 22 maggio 1978, 23 maggio 1978, 9 ottobre 1978 e 10 ottobre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 27 ottobre 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8367)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 27 ottobre 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° marzo 1976;

Visti i decreti ministeriali 20 maggio 1978, 22 maggio 1978, 23 maggio 1978, 9 ottobre 1978, 10 ottobre 1978 e 11 ottobre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 27 ottobre 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8368)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1978.

Contributo per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1979.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

Visto il proprio decreto 7 aprile 1977, con il quale è stato costituito il comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Ritenuta la necessità di stabilire la misura annuale del contributo per l'anno 1979 ai sensi dell'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per le persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo o che abbiano presentato domanda di iscrizione all'albo e che legittimamente esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data del 31 dicembre 1978;

Tenuto conto che i mezzi finanziari necessari per la tenuta dell'albo per l'anno 1979 ammontano a lire 1.985.000.000 (lire unmiliardonovecentottantacinquemilioni);

Rilevato che al fine di determinare la misura del contributo per ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata dei circa 260.000 veicoli in circolazione nel Paese è opportuno operare un raggruppamento di veicoli del tipo omologato nelle tre categorie dei motoveicoli, autoveicoli e rimorchi (o semirimorchi), differenziando ancora i singoli veicoli, con esclusione dei motoveicoli, per fasce di portata;

Vista la conforme proposta del comitato centrale per l'albo adottata nella riunione del 7 settembre 1978;

Decreta:

Art. 1.

Le persone fisiche e giuridiche iscritte o che abbiano presentato domanda di iscrizione all'albo, che esercitano legittimamente l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data del 31 dicembre 1978, devono corrispondere entro la data stessa il contributo per l'anno 1979 di cui al successivo art. 2 per ciascun veicolo con il quale viene esercitato l'anzidetto autotrasporto.

In applicazione dell'art. 13, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, la prova dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma precedente deve essere fornita al competente comitato provinciale per l'albo entro il 30 gennaio 1979.

Art. 2.

Il contributo all'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da versarsi secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 26 agosto 1977 emanato di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilito nelle seguenti misure:

a) motocarri e motoveicoli per trasporti specifici di cose . . . . L. 1.000

b) autocarri e rimorchi per trasporti di cose di portata utile non superiore a tonn. 3,5, purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn. 6 . . . . » 3.000

c) autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose di portata utile non superiore a tonn. 3,5 purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn. 6 . . . » 3.000

d) autocarri e rimorchi per trasporto di cose di portata utile superiore a tonn. 3,5 o peso complessivo a pieno carico superiore a tonn. 6 . . . . » 5.000

e) autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose di portata utile superiore a tonn. 3,5 o peso complessivo a pieno carico superiore a tonn. 6 . . . . » 5.000

f) trattori e semirimorchi destinati al trasporto di cose ed a trasporti specifici di cose » 7.000

Per i veicoli indicati sotto le lettere *d*), *e*) ed *f*) oltre al contributo fisso a fianco di ciascuno di essi segnato, deve essere corrisposta altresì la somma di L. 300 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di portata se il veicolo è di portata utile non superiore a tonn. 11 purchè di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn. 18, e di L. 400 nel caso di portata o peso complessivo superiore a detti limiti.

L'ammontare del contributo di L. 300 e L. 400 di cui al comma precedente per ogni tonnellata o frazione di tonnellata è computato come segue:

1) per i veicoli eccezionali sulla portata effettiva;

2) per i veicoli, ai quali prima dell'entrata in vigore della legge 5 maggio 1976, n. 313, erano stati riconosciuti pesi potenziali, sulla portata risultante dall'applicazione dell'art. 2, commi secondo, terzo e quarto del decreto ministeriale 10 giugno 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976;

3) per gli altri veicoli sulla portata utile, inclusa quella derivante dagli incrementi transitori previsti dai decreti ministeriali 26 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 7 dicembre 1976, e 28 aprile 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1977.

Coloro i quali siano titolari di una autorizzazione per un trattore stradale in corrispondenza del quale non hanno un rimorchio o semirimorchio ad esso agganciabile per costituire, autotreno o autoarticolato, oltre al contributo fisso di cui sopra, devono corrispondere la somma di L. 400 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata del 70 % del peso rimorchiabile indicato per il trattore stesso.

Il presente decreto, da registrare alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1978

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1978
Registro n. 6 Trasporti, foglio n. 286

(8430)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1978.

Determinazione delle percentuali degli interventi di interruzione volontaria della gravidanza che possono essere praticati dalle case di cura autorizzate.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 194, che detta norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza;

Considerato che l'art. 8, terzo comma, della legge prevede che la interruzione della gravidanza, nei primi novanta giorni, può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalle regioni, fornite dei requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici;

Accertato che lo stesso art. 8 demanda al Ministero della sanità il compito di limitare il numero degli interventi di interruzione della gravidanza che le case di cura autorizzate dalle regioni possono praticare, in base a percentuali, eguali per tutte le case di cura e non inferiore al 20 %, desumibili da indici o criteri da ricavare dagli interventi operatori eseguiti nell'anno precedente e dal totale dei giorni di degenza che, sempre nell'anno precedente, si sono avuti in relazione alle convenzioni con le regioni;

Considerato che, in assenza di detti adempimenti, le case di cura autorizzate dalle regioni possono praticare gli interventi di interruzione della gravidanza senza alcun limite;

Ritenuto di dover fissare con carattere di provvisorietà, nelle more dell'acquisizione di elementi di più ponderata valutazione, tale percentuale, sia pure al limite minimo fissato dalla legge;

Decreta:

La percentuale, eguale per tutte le case di cura autorizzate dalle regioni, degli interventi di interruzione della gravidanza, che possono essere praticati, è pari al 20 % in rapporto al totale degli interventi operatori eseguiti nell'anno precedente presso la casa di cura o rispetto al totale dei giorni di degenza che nell'anno precedente si sono avuti in relazione alle convenzioni con la regione.

La scelta dei due criteri sopra menzionati, ai quali le case di cura devono attenersi, è demandata alla determinazione degli organi responsabili della gestione della casa di cura.

Il presente provvedimento verrà revocato, non appena in possesso dei dati di cui in premessa e, comunque, ha validità non superiore a sei mesi.

Il presente decreto verrà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica per la pubblicazione.

Roma, addì 20 ottobre 1978

(8478) *Il Ministro*: ANSELMI

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1978.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 settembre 1978, recante disposizioni relative alla concessione dell'aiuto comunitario al consumo di burro posto in vendita come « vendita speciale C.E.E. ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 30 settembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 5 ottobre 1978, con il quale sono state emanate le norme di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1764 del consiglio del 25 luglio 1978 e n. 1901 della commissione del 4 agosto 1978, relativi alla concessione di un aiuto al consumo diretto di burro prodotto in Italia e posto in vendita a prezzo ridotto come « vendita speciale C.E.E. »;

Considerato che il Comitato interministeriale dei prezzi ha proceduto con proprio provvedimento in data 24 ottobre 1978 alla fissazione del prezzo massimo di vendita al minuto del burro, ai sensi dell'art. 12, par. 2, del succitato regolamento (CEE) n. 1901/78;

Ritenuta, pertanto, la necessità di apportare alcune modifiche al succitato decreto 30 settembre 1978, relativamente al termine di presentazione delle domande di « aiuto » all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ed al termine entro il quale le ditte s'impegnano a confezionare il prodotto;

Decreta:

Al decreto ministeriale 30 settembre 1978, recante norme di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1764/78 e n. 1901/78, relativi alla concessione di un aiuto al con-

sumo diretto di burro, prodotto in Italia e posto in vendita come « vendita speciale C.E.E. » sono apportate le seguenti modifiche:

l'art. 1, primo comma, ove prevede « entro e non oltre il 25 ottobre 1978 » il termine di presentazione delle domande all'A.I.M.A. per beneficiare dell'aiuto, è così modificato: « entro e non oltre il 9 novembre 1978 »;

l'art. 1, secondo comma, ove prevede « nel periodo compreso tra il 20 novembre 1978 ed il 20 dicembre 1978 » il termine per il confezionamento del prodotto è così modificato: « nel periodo compreso fra il 21 novembre 1978 ed il 30 dicembre 1978 »;

l'art. 3, primo comma, è così modificato: « l'A.I.M.A., dopo aver constatato la regolarità delle domande ricevute entro il 9 novembre 1978, in relazione alle dichiarazioni ed agli impegni di cui ai precedenti articoli, entro il 20 novembre 1978 dà comunicazione all'interessato dell'accettazione o meno della domanda stessa, fissando la quantità di burro che può essere oggetto dell'aiuto ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1978

Il Ministro: MARCORA

(8431)

ORDINANZA MINISTERIALE 19 settembre 1978.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze da Macao.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636 e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze da Macao sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8423)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto dell'« Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione civile ».

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1978, registro n. 18 Interno, foglio n. 94, sono state approvate le modificazioni agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19 e 23 dello statuto dell'ente « Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione civile ».

(8357)

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo », in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1978, registro n. 18 Interno, foglio n. 72, l'associazione « La San Vincenzo », in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro dell'interno, ad accettare un legato disposto in suo favore dalla defunta sig.ra Giulia Longhi.

(8358)

Autorizzazione all'associazione « Opera Immacolata Concezione », in Padova, ad accettare un'eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1978, registro n. 18 Interno, foglio n. 73, l'associazione « Opera Immacolata Concezione » in Padova, è stata autorizzata, su proposta del Ministro dell'interno, ad accettare un'eredità disposta in suo favore dalla sig.ra Rachele Camerin.

(8359)

Modificazioni allo statuto della « C.O.F. - Casa orientamento femminile », in Milano

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1978, registro n. 18 Interno, foglio n. 74, sono state approvate le modificazioni all'art. 14, la soppressione degli articoli 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26 e 27 e la nuova formulazione degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 dello statuto dell'ente « C.O.F. - Casa orientamento femminile », in Milano.

(8360)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 698 Mod. 25A. — Data: 24 febbraio 1971. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Chiappe Federica Maria Teresa, nata a Ventimiglia il 18 luglio 1894. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 70.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(8356)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 209

Corso dei cambi del 25 ottobre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	803,05	803,05	802,95	803,05	802,90	810,05	802,95	803,05	803,05	802,05
Dollaro canadese	678,35	678,35	678,50	678,35	678,12	684,75	678,60	678,35	678,35	678,35
Franco svizzero	530,60	530,60	531,25	530,60	531 —	526,20	530,30	530,60	530,60	530,30
Corona danese	161,79	161,79	161,75	161,79	161,78	160,45	161,85	161,79	161,79	161,75
Corona norvegese	166,43	166,43	166,50	166,43	166,55	165,30	166,5950	166,43	166,43	166,50
Corona svedese	191,08	191,08	191,10	191,08	191,05	189,65	191,10	191,08	191,08	191,10
Fiorino olandese	413,54	413,54	413,50	413,54	413,40	409,15	413,60	413,54	413,54	413,50
Franco belga	28,62	28,62	28,55	28,62	28,55	28,15	28,5730	28,62	28,62	28,60
Franco francese	193,93	193,93	193,55	193,93	193,65	193,20	193,65	193,93	193,93	193,90
Lira sterlina	1625,80	1625,80	1626,90	1625,80	1625,15	1626,15	1625,70	1625,80	1625,80	1625,80
Marco germanico	450,90	450,90	450,90	450,90	450,65	445,60	450,96	450,90	450,90	450,90
Scellino austriaco	61,622	61,622	61,50	61,622	61,50	60,75	61,62	61,622	61,622	61,60
Escudo portoghese	18,05	18,05	18,20	18,05	18,29	18 —	18,20	18,05	18,05	18,05
Peseta spagnola	11,72	11,72	11,7225	11,72	11,70	11,60	11,72	11,72	11,72	11,70
Yen giapponese	4,412	4,412	4,46	4,412	4,46	4,38	4,4750	4,412	4,412	4,47

Media dei titoli del 25 ottobre 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,225
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	97,750
» 5 % (Ricostruzione)	99,400
» 5 % (Città di Trieste)	99,250
» 5 % (Beni esteri)	99,300
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,200
» 5,50 % » » 1968-83	83,100
» 5,50 % » » 1969-84	81 —
» 6 % » » 1970-85	79,700
» 6 % » » 1971-86	78,200
» 6 % » » 1972-87	87,200
» 9 % » » 1975-90	84,225
» 9 % » » 1976-91	82,050
» 10 % » » 1977-92	87,975
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,700
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,275
» » » » 1-10-1979	101,250
» » » » 1- 1-1978/80	100,625
» » » » 1- 3-1978/80	100,50
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,075
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,725
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,300
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,425
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,225
» » » 10 % 1- 1-1981	95,100
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,175
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,350
» » » 12 % 1- 4-1982	98,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 ottobre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	803 —
Dollaro canadese	678,475
Franco svizzero	530,45
Corona danese	161,82
Corona norvegese	166,512
Corona svedese	191,09
Fiorino olandese	413,57
Franco belga	28,596
Franco francese	193,79
Lira sterlina	1625,80
Marco germanico	450,93
Scellino austriaco	61,621
Escudo portoghese	18,125
Peseta spagnola	11,72
Yen giapponese	4,473

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5,50 % s.s. Opere straordinarie del Mezzogiorno; 6 % s.s. Export; 6 % s.s. Export scad. 1° gennaio 1989; 6 % s.s. Opere straordinarie del Mezzogiorno; 6 % s.s. Sviluppo industriale; 6 % s.s. Export A; 6 % s.s. Export B; 7 % s.s. Sviluppo industriale; 7 % s.s. Export A; 7 % Serie ordinaria quinquennale; 7 % Serie ordinaria decennale; 7 % Serie ordinaria quindicennale; 7 % Serie ordinaria ventennale; 8 % s.s. Sviluppo industriale; 8 % Serie ordinaria quinquennale; 8 % Serie ordinaria decennale; 8 % Serie ordinaria quindicennale; 8 % Serie ordinaria ventennale; 9 % s.s. Sviluppo industriale; 9 % Serie ordinaria quinquennale; 9 % Serie ordinaria decennale; 9 % Serie ordinaria quindicennale; 9 % Serie ordinaria ventennale; 10 % s.s. Sviluppo industriale; 10 % Serie ordinaria quinquennale; 10 % Serie ordinaria decennale; 10 % Serie ordinaria quindicennale; 10 % Serie ordinaria ventennale.

Si notifica che il giorno 15 novembre 1978 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico dello Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità in via Campania, 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1979:

1) 5,50% s.s. OPERE STRAORDINARIE DEL MEZZOGIORNO:

Emissione quindicennale scad. 1/79:

Estrazione a sorte di:
N. 192 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 192.000.000.

2) 6% s.s. EXPORT:

Emissione quindicinale 7/68-7/83:

Estrazione a sorte di:
N. 15 titoli di L. 500.000
» 180 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 187.500.000.

3) 6% s.s. EXPORT SCAD. 1-1-1989:

Emissione 1/65-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 100 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 100.000.000;

Emissione seconda tranche 1/66-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 1 titolo di L. 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 35.500.000;

Emissione terza tranche 7/66-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 5 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 500.000
» 67 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 73.750.000;

Emissione quarta tranche 1/67-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 7 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 62.850.000;

Emissione quinta tranche 7/67-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 7 titoli di L. 50.000
» 27 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 63.850.000;

Emissione sesta tranche 1/68-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 4 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

Emissione settima tranche 7/68-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 14 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 8 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

Emissione ottava tranche 1/69-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 4 titoli di L. 500.000
» 1 titolo di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000.

4) 6 % s.s. OPERE STRAORDINARIE DEL MEZZOGIORNO:

Emissione prima quindicennale:

Estrazione a sorte di:
N. 120 titoli di L. 50.000
» 200 titoli di » 500.000
» 390 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 496.000.000;

Emissione terza quindicennale:

Estrazione a sorte di:
N. 846 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 846.000.000;

Emissione quarta quindicennale:

Estrazione a sorte di:
N. 226 titoli di L. 50.000
» 396 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 407.300.000;

Emissione quinta quindicennale:

Estrazione a sorte di:
N. 86 titoli di L. 50.000
» 355 titoli di » 500.000
» 245 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 426.800.000.

5) 6 % s.s. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
N. 34 titoli di L. 50.000
» 35 titoli di » 500.000
» 111 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 130.200.000;

Emissione serie A 7/69-1/84:

Estrazione a sorte di:
N. 122 titoli di L. 50.000
» 71 titoli di » 500.000
» 308 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 349.600.000.

6) 6 % s.s. EXPORT A:

Emissione prima tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:
N. 40 titoli di L. 50.000
» 23 titoli di » 500.000
» 24 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 37.500.000;

Emissione seconda tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:

N. 49 titoli di L. 50.000
» 39 titoli di » 500.000
» 38 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 59.950.000;

Emissione terza tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:

N. 13 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 66.650.000;

Emissione quarta tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:

N. 33 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 24 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 38.150.000;

Emissione quinta tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:

N. 104 titoli di L. 50.000
» 47 titoli di » 500.000
» 47 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 75.700.000;

Emissione sesta tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:

N. 164 titoli di L. 50.000
» 44 titoli di » 500.000
» 56 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 86.200.000;

Emissione settima tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:

N. 116 titoli di L. 50.000
» 20 titoli di » 500.000
» 52 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 67.800.000;

Emissione ottava tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:

N. 90 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 70.500.000;

Emissione nona tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:

N. 1 titolo di L. 50.000
» 1 titolo di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 40.550.000.

7) 6 % S.S. EXPORT B:

Emissione 1/68-1/80:

Estrazione a sorte di:

N. 88 titoli di L. 500.000
» 176 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 220.000.000.

8) 7 % S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione serie B 1/70-1/85:

Estrazione a sorte di:

N. 90 titoli di L. 50.000
» 270 titoli di » 500.000
» 108 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 247.500.000;

Emissione serie C 1/71-7/85:

Estrazione a sorte di:

N. 1 titoli di L. 100.000
» 12 titoli di » 500.000
» 522 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 528.100.000;

Emissione serie D 1/71-1/86:

Estrazione a sorte di:

N. 685 titoli di L. 50.000
» 131 titoli di » 100.000
» 859 titoli di » 500.000
» 5.027 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.503.850.000;

Emissione serie E 7/71-7/86:

Estrazione a sorte di:

N. 365 titoli di L. 50.000
» 32 titoli di » 100.000
» 465 titoli di » 500.000
» 1.332 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.585.950.000;

Emissione serie F 1/72-1/87:

Estrazione a sorte di:

N. 1.772 titoli di L. 100.000
» 2.325 titoli di » 500.000
» 3.984 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.323.700.000;

Emissione serie G 7/72-7/87:

Estrazione a sorte di:

N. 230 titoli di L. 100.000
» 348 titoli di » 500.000
» 1.909 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.106.000.000;

Emissione serie H 1/73-1/88:

Estrazione a sorte di:

N. 183 titoli di L. 100.000
» 337 titoli di » 500.000
» 1.392 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.578.800.000;

Emissione serie I 1/74-7/88:

Estrazione a sorte di:

N. 456 titoli di L. 100.000
» 466 titoli di » 500.000
» 862 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.140.600.000.

9) 7 % S.S. EXPORT A:

Emissione prima tranche 1/70-7/79:

Estrazione a sorte di:

N. 6 titoli di L. 50.000
» 1 titolo di » 500.000
» 58 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 58.800.000.

10) 7% SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

N. 233 titoli di L. 500.000
» 2.789 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.905.500.000.

11) 7 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

N. 95 titoli di L. 50.000
» 219 titoli di » 100.000
» 510 titoli di » 500.000
» 2.249 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.530.650.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
N. 2 titoli di L. 100.000
» 13 titoli di » 500.000
» 133 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 139.700.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
N. 282 titoli di L. 100.000
» 178 titoli di » 500.000
» 614 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 731.200.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
N. 27 titoli di L. 100.000
» 60 titoli di » 500.000
» 486 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 518.700.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
N. 36 titoli di L. 500.000
» 172 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 190.000.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
N. 14 titoli di L. 100.000
» 33 titoli di » 500.000
» 534 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 551.900.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
N. 5 titoli di L. 100.000
» 76 titoli di » 500.000
» 896 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 934.500.000.

12) 7 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
N. 174 titoli di L. 50.000
» 348 titoli di » 100.000
» 295 titoli di » 500.000
» 695 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 886.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
N. 3 titoli di L. 500.000
» 21 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 22.500.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
N. 91 titoli di L. 50.000
» 264 titoli di » 100.000
» 441 titoli di » 500.000
» 853 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.104.450.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
N. 38 titoli di L. 50.000
» 44 titoli di » 100.000
» 156 titoli di » 500.000
» 386 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 470.300.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
N. 152 titoli di L. 100.000
» 621 titoli di » 500.000
» 1.038 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.363.700.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
N. 138 titoli di L. 100.000
» 120 titoli di » 500.000
» 329 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 402.800.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
N. 71 titoli di L. 100.000
» 122 titoli di » 500.000
» 551 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 619.100.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
N. 713 titoli di L. 100.000
» 1.165 titoli di » 500.000
» 3.460 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.113.800.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
N. 202 titoli di L. 100.000
» 327 titoli di » 500.000
» 1.734 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.917.700.000.

13) 7 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
N. 39 titoli di L. 50.000
» 40 titoli di » 500.000
» 347 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 368.950.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
N. 108 titoli di L. 100.000
» 142 titoli di » 500.000
» 962 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.013.800.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
N. 301 titoli di L. 100.000
» 442 titoli di » 500.000
» 1.572 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.823.100.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
N. 100 titoli di L. 100.000
» 223 titoli di » 500.000
» 336 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 457.500.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
N. 495 titoli di L. 100.000
» 696 titoli di » 500.000
» 2.228 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.625.500.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
N. 167 titoli di L. 100.000
» 188 titoli di » 500.000
» 701 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 811.700.000.

14) 8 % s.s. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione E:

Estrazione a sorte di:
N. 15 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 15.000.000;

Emissione D:

Estrazione a sorte di:
N. 326 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 326.000.000;

Emissione F:

Estrazione a sorte di:
N. 334 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 334.000.000;

Emissione H:

Estrazione a sorte di:
N. 3 titoli di L. 500.000
» 490 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 491.500.000.

15) 8 % SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
N. 4 titoli di L. 100.000
» 52 titoli di » 500.000
» 3.874 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.900.400.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
N. 1.316 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.316.000.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:
N. 227 titoli di L. 100.000
» 472 titoli di » 500.000
» 5.585 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.843.700.000.

16) 8 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
N. 244 titoli di L. 100.000
» 320 titoli di » 500.000
» 3.142 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.326.400.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
N. 669 titoli di L. 100.000
» 656 titoli di » 500.000
» 6.266 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.660.900.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:
N. 272 titoli di L. 100.000
» 497 titoli di » 500.000
» 2.550 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.825.700.000.

17) 8% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
N. 122 titoli di L. 100.000
» 415 titoli di » 500.000
» 2.633 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.852.700.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
N. 15 titoli di L. 500.000
» 966 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 973.500.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:
N. 5 titoli di L. 100.000
» 4 titoli di » 500.000
» 2.641 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.643.500.000.

18) 8% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
N. 12 titoli di L. 100.000
» 16 titoli di » 500.000
» 899 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 908.200.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
N. 5 titoli di L. 100.000
» 55 titoli di » 500.000
» 944 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 972.000.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 7 titoli di L. 500.000
» 139 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 142.500.000.

19) 9 % s.s. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione G:

Estrazione a sorte di:
N. 174 titoli di L. 100.000
» 346 titoli di » 500.000
» 1.280 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.470.400.000.

20) 9 % SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 40 titoli di L. 500.000
» 689 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 709.000.000;

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
N. 28 titoli di L. 100.000
» 65 titoli di » 500.000
» 940 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 975.300.000.

21) 9 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 187 titoli di L. 100.000
» 571 titoli di » 500.000
» 7.943 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 8.247.200.000;

Emissione seconda 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 216 titoli di L. 100.000
» 321 titoli di » 500.000
» 2.877 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.059.100.000.

22) 9% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 35 titoli di L. 100.000
» 115 titoli di » 500.000
» 2.309 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.370.000.000;

Emissione seconda 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 127 titoli di L. 100.000
» 279 titoli di » 500.000
» 617 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 769.200.000.

23) 9% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 4 titoli di L. 100.000
» 15 titoli di » 500.000
» 506 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 513.900.000;

Emissione seconda 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 1 titolo di L. 100.000
» 6 titoli di » 500.000
» 123 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 126.100.000.

24) 10% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione H:

Estrazione a sorte di:
N. 6 titoli di L. 100.000
» 12 titoli di » 500.000
» 311 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 317.600.000.

25) 10 % SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
N. 1 titolo di L. 500.000
» 1.775 titoli di » 1.000.000
» 782 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.685.500.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
N. 67 titoli di L. 500.000
» 4.480 titoli di » 1.000.000
» 526 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.143.500.000;

Emissione seconda 1978:

Estrazione a sorte di:
N. 79 titoli di L. 500.000
» 3.188 titoli di » 1.000.000
» 638 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.417.500.000.

26) 10% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
N. 142 titoli di L. 100.000
» 412 titoli di » 500.000
» 7.149 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.369.200.000;

Emissione seconda 1977:

Estrazione a sorte di:
N. 5 titoli di L. 100.000
» 17 titoli di » 500.000
» 2.341 titoli di » 1.000.000
» 321 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.955.000.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
N. 19 titoli di L. 100.000
» 129 titoli di » 500.000
» 2.247 titoli di » 1.000.000
» 194 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.283.400.000;

Emissione seconda 1978:

Estrazione a sorte di:
N. 30 titoli di L. 500.000
» 752 titoli di » 1.000.000
» 209 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.812.000.000.

27) 10 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 549 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 549.000.000;

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
N. 13 titoli di L. 100 000
» 35 titoli di » 500 000
» 398 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 416.800.000;

Emissione seconda 1977:

Estrazione a sorte di:
N. 4 titoli di L. 500.000
» 126 titoli di » 1.000.000
» 3 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 143.000.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
N. 5 titoli di L. 500.000
» 920 titoli di » 1.000.000
» 132 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.582.500.000;

Emissione seconda 1978:

Estrazione a sorte di:
N. 18 titoli di L. 500.000
» 1.091 titoli di » 1.000.000
» 50 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.350.000.000.

28) 10% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
N. 1 titolo di L. 100.000
» 3 titoli di » 500.000
» 86 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 97.600.000.

Totale generale: L. 140.707.900.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(8363)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, riservato ai vigili volontari per la copertura di centodiciannove posti nella qualifica di vigile del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996;
Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 850;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;
Visto l'art. 7-*bis* della legge 10 agosto 1976, n. 557;
Visto l'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 546;
Visto l'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 472;
Accertato che alla data del 31 luglio 1978 esistono centocinquantasei posti scoperti nell'organico dei vigili del fuoco;
Atteso che è in corso di espletamento il concorso, per titoli, integrato da un colloquio e da una prova tecnico-attitudinale, a trentasette posti nella qualifica iniziale di vigile del fuoco, bandito con decreto ministeriale 1° gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1978, registro n. 9 Interno, foglio n. 234;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, riservato ai vigili volontari, per la copertura di centodiciannove posti nella qualifica di vigile del fuoco, risultati vacanti alla data del presente bando.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione:

siano cittadini italiani;

abbiano il godimento dei diritti politici;

siano di condotta morale e civile regolare;

siano in possesso della licenza di scuola elementare.

Art. 3.

Il concorso è riservato ai vigili volontari che, iscritti nei quadri provinciali e richiamati per interventi di emergenza connessi agli eventi sismici verificatisi nelle provincie di Udine e Pordenone, abbiano ivi prestato servizio per un periodo non inferiore a trenta giorni.

Al concorso potranno altresì partecipare i vigili volontari che, iscritti nei quadri provinciali, abbiano comunque prestato servizio per un periodo non inferiore a sessanta giorni alla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 472.

I candidati non dovranno aver superato alla data del presente bando i 35 anni di età, salvo deroga per coloro che abbiano prestato servizio per interventi di emergenza connessi agli eventi sismici verificatisi nelle provincie di Udine e Pordenone.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, come da schema allegato, redatte su carta da bollo e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi anticendi, dovranno essere presentate o fatte pervenire ai comandi provinciali dei vigili del fuoco entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande deve risultare dal bollo a data appostovi dal comando. Per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i titoli e i documenti in loro possesso alla data di pubblicazione del presente bando, rilasciati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che ritengano utili ai fini del concorso.

Art. 5.

L'accertamento del possesso della piena ed incodizionata idoneità psicofisica è demandato al giudizio della commissione medica di cui all'art. 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Art. 6.

Una commissione, nominata con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 93 della legge 13 maggio 1961, n. 469, procederà alla valutazione dei titoli nonchè all'effettuazione del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale.

Art. 7.

Saranno ritenuti utili, ai fini del concorso, i titoli compresi nelle categorie seguenti:

a) servizio prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco con particolare riguardo all'attitudine dimostrata ed alla condotta;

b) benemerenze di servizio;

c) titoli di studio (superiori alla licenza elementare), corsi professionali, servizi precedentemente prestati nello Stato od enti pubblici;

d) altri titoli (patenti di guida, idoneità in precedenti concorsi per impieghi presso amministrazioni dello Stato od enti pubblici, attività sportiva svolta nell'ambito di enti pubblici, ecc.).

La commissione di cui al precedente art. 7 disporrà per la valutazione dei titoli, del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale di un punteggio massimo complessivo di punti 60/60 (sessanta sessantesimi).

Il punteggio attribuibile ai concorrenti per il possesso di titoli non potrà superare, al massimo, i 30/60 (trenta sessantesimi).

Non potranno essere ammessi al colloquio i concorrenti ai quali nella valutazione dei titoli sia stato attribuito un punteggio inferiore a 12/60 (dodici sessantesimi).

Il punteggio attribuibile per il colloquio e alla prova pratica tecnico-attitudinale non potrà superare, nel massimo i 15/60 (quindici sessantesimi) per ciascuna prova.

I candidati che conseguiranno al colloquio un punteggio inferiore ai 7,50/60 (settecinquanta sessantesimi) non saranno ammessi alla prova pratica tecnico-attitudinale.

In ogni caso non saranno ritenuti idonei i candidati che non abbiano riportato almeno il punteggio di 7,50/60 (settecinquanta sessantesimi) in ciascuna prova.

Art. 8.

I titoli valevoli ad attestare le preferenze a parità di punteggio sono quelli previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che avranno superato il colloquio e la prova pratica tecnico-attitudinale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, documenti attestanti il possesso dei predetti titoli entro venti giorni dalla data in cui avranno superato il colloquio e la prova pratica.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolari avvisi, la decadenza dei relativi benefici.

Art. 9.

Con decreto ministeriale verranno dichiarati i vincitori del concorso che saranno assegnati presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, fatte salve le esigenze di servizio da valutare all'atto di assegnazione dei candidati.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti collocati nella graduatoria faranno pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, non abbia superato il 35° anno di età;

2) certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato su carta da bollo dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

5) titolo di studio originale o copia autenticata su carta da bollo;

6) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato debitatamente vidimato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Detti documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciato in bollo, autenticato dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica amministrazione.

Art. 11.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o salariati in servizio presso le amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 5) e 7).

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti per la distruzione degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati con la dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 12.

L'amministrazione si riserva di stabilire, con successivo provvedimento, i giorni e le sedi in cui si svolgeranno le prove.

I concorrenti riceveranno apposito avviso di convocazione.

Per sostenere le prove di esame e la visita medica i candidati dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento, ovvero fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 13.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato dal Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 14.

Oltre i documenti previsti dall'art. 8 sono ammessi i seguenti altri:

a) per il candidato orfano di vigili del fuoco proveniente dall'Istituto nazionale orfani dei vigili del fuoco: attestazione rilasciata dall'Istituto comprovante tale qualifica;

b) per i coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolari avvisi, la decadenza dal beneficio.

Art. 15.

Il presente decreto sarà registrato dalla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 ottobre 1978

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1978
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 6.

ALLEGATO A

Schema della domanda
(da inviare su carta da bollo)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - ROMA

tramite il
Comando provinciale dei vigili del fuoco di . . . .

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . residente in . . . . . . provincia di . . . . via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a centodiciannove posti nella qualifica di vigile del fuoco, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, riservato ai vigili volontari ai sensi dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 472.

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti;

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . .;

e) di aver prestato servizio di leva, come vigile volontario ausiliario nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal . . . . . al . . . .;

f) di essere stato richiamato in servizio temporaneo presso il comando provinciale di . . . . . dal . . . . . al . . . per i seguenti motivi . . . .;

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

h) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Allega i titoli ed i documenti rilasciati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge che ritiene utili ai fini del concorso:

a) . . . .
b) . . . .
c) . . . .

Desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:

sig. . . . . via o piazza . . . .
c.a.p. . . . . . . città . . . . . . provincia di . . . .

Data, ...

Firma . . . . (2)

---

(1) Qualora l'interessato sia stato richiamato per più periodi o presso diversi comandi provinciali indicare specificamente sede, periodo o motivi del richiamo.

(2) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali: visto del capo ufficio; per i militari alle armi: visto del comandante della compagnia o unità equiparata).

N.B. — L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

(8426)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 144/San.Pv in data 21 settembre 1977, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1976;

Ritenuto di dover procedere alla formale costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni e proposte pervenute all'ufficio del medico provinciale di Pavia dagli organi competenti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto l'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 53;

Vista la legge 27 febbraio 1978, n. 43;

Visto l'art. 2, punto 16, del proprio decreto 21 aprile 1978, n. 355, concernente la delega di firma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso di cui in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Menini dott. Ermes, funzionario regionale amministrativo, in servizio presso l'assessorato alla sanità.

Componenti:

Perugini prof. Sergio, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Pavia;

Cavallini prof. Cesare, primario chirurgo dell'ospedale civile di Vigevano;

Nascimbene prof. Attilio, ufficiale sanitario di Pavia;

Gesualdi dott. Mario, funzionario regionale amministrativo, in servizio presso l'assessorato alla sanità;

Tacconi dott. Giuseppe, medico condotto nel comune di Olevano Lomellina.

Segretario:

Nitti dott. Augusto, funzionario regionale amministrativo, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Pavia.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le prove d'esame avranno luogo in Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Pavia, della prefettura di Pavia e dei comuni interessati.

Pavia, addì 10 luglio 1978

p. *Il presidente*: RUBERTO

(8013)

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Brescia

Con decreto 28 agosto 1978, n. 1554/San., del presidente della giunta regionale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche vacanti e disponibili per il privato esercizio nella provincia di Brescia:

farmacia rurale: Leno, sede n. 3;
farmacia urbana: Pontoglio, sede unica.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Brescia, via Cantore, 20, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 29 dicembre 1978.

Gli interessati possono prendere visione del bando di concorso presso l'ufficio del medico provinciale di Brescia, l'assessorato alla sanità della regione Lombardia in via Pontaccio 10, Milano, presso ciascun comune in cui le sedi farmaceutiche sono poste a concorso.

(8215)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO » DI OVADA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ovada (Alessandria).

(3806/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI VENEZIA-MESTRE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 ottobre 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Venezia-Mestre.

(3855/S)

OSPEDALE « S. E S. GRAVINA » DI CALTAGIRONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di chirurgia addetto al servizio di chirurgia endoaddominale e di endoscopia digestiva (a tempo pieno);
un posto di aiuto di medicina generale (a tempo pieno);
un posto di aiuto di cardiologia;
due posti di assistente di immunologia clinica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(3808/S)

OSPEDALE « A. M. SGOBBA » DI NOCI

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Noci (Bari).

(3785/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Noci (Bari).

(3786/S)

OSPEDALE DI LEGNAGO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Legnago (Verona).

(3787/S)

OSPEDALE « S. CATERINA NOVELLA » DI GALATINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di neurologia;

quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Galatina (Lecce).

(3827/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA STELLA » DI ORVIETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Orvieto (Terni).

(3782/S)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI PIOVE DI SACCO

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio con funzioni di ematologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio con funzioni di ematologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(3764/S)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di medicina generale (il numero dei posti è elevato a tre);

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia (il numero dei posti è elevato a due);

un posto di assistente della divisione di geriatria (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Aosta.

(3812/S)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI S. GIOVANNI IN PERSICETO

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Giovanni in Persiceto (Bologna).

(3762/S)

OSPEDALE « L. CRESPELLANI » DI CAGLIARI

Concorso a due posti di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di primario di medicina generale da destinare agli ospedali di Lanusei e Sorgono.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(3763/S)

OSPEDALE CIVICO DI PARTINICO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Partinico (Palermo).

(3783/S)

OSPEDALI RIUNITI « SS. ANNUNZIATA » DI CHIETI

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Chieti.

(3788/S)

OSPEDALE DI LENTINI

Concorso ad un posto di assistente del centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del centro trasfusionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lentini (Siracusa).

(3796/S)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di dermatologia;

un posto di aiuto medico presso il sanatorio « T. Borsalino ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(3797/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto della seconda divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto della divisione di cardiologia;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia maxillofacciale;

un posto di aiuto del secondo servizio di anestesia e rianimazione;

due posti di aiuto del secondo laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di aiuto del terzo laboratorio di analisi-ormonologia;

un posto di aiuto del primo servizio di anatomia patologica;

un posto di aiuto del centro trasfusionale;

un posto di assistente della prima divisione di medicina generale;

due posti di assistente del servizio policardiografico;

un posto di assistente della divisione di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(3799/S)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorso a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Grosseto.

(3765/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di ricerche cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di ricerche cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trieste.

(3766/S)

OSPEDALE «BOLDRINI» DI THIENE

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Thiene (Vicenza).

(3767/S)

OSPEDALE CIVILE DI CEGLIE MESSAPICO

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ceglie Messapico (Brindisi).

(3768/S)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1978, n. **37.**

Istituzione del museo regionale di scienze naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 4 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istruzione del museo

La regione Piemonte, sulla base delle competenze trasmessele dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1972 e dal titolo III, capo VII, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, istituisce, come settore della propria attività amministrativa, il museo regionale di scienze naturali.

Art. 2.

Finalità del museo

Le finalità primarie del museo sono:

1) promuovere l'incremento della cultura scientifica di massa, incentivando l'interesse della popolazione, soprattutto giovanile, per le scienze naturali; favorire attraverso la messa a disposizione di appositi strutture, la formazione di quadri tecnici specializzati nel campo museologico e della divulgazione scientifica e migliorare la preparazione di quelli esistenti, anche attraverso l'aggiornamento scientifico e la sperimentazione delle moderne tecniche di trasmissione della conoscenza.

2) mettere a disposizione degli studiosi e della popolazione piemontese una struttura idonea a conservare, utilizzare e valorizzare le collezioni di proprietà dell'Università di Torino; favorire, attraverso l'approntamento di apposite strutture, la ricerca e gli scambi culturali nel campo delle scienze naturali, in stretta collaborazione con l'Università e con gli istituti scientifici operanti nella Regione.

Le finalità di cui sopra saranno realizzate attraverso apposita convenzione con l'Università di Torino nel rispetto dell'autonomia, del patrimonio e delle competenze istituzionali dell'Università stessa.

3) provvedere all'aggiornamento ed all'accrescimento delle raccolte; favorire iniziative a carattere regionale tendenti all'integrazione con l'attività di altri musei e collezioni esistenti in Piemonte.

Art. 3.

Sede, regolamento ed organico

Il museo regionale di scienze naturali ha sede legale presso la giunta regionale che dispone con propria delibera quale debba essere la sede operativa del museo stesso.

Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta elaborerà il regolamento del museo che dovrà essere discusso ed approvato dal consiglio regionale.

Nello stesso tempo con apposita legge il consiglio delibererà l'organico del museo composto da personale che dipenderà a tutti gli effetti dalla regione Piemonte.

Il regolamento del museo dovrà prevedere norme relative:

1) agli obblighi specifici del personale;

2) ai criteri per la stipulazione di convenzioni e contratti con altri enti o singoli soggetti per l'esecuzione di progetti, ricerche e altri lavori interessati il museo;

3) ai criteri di funzionamento del museo e la sua eventuale suddivisione in sezioni;

4) alle funzioni e compiti del comitato scientifico e del direttore del museo.

Il personale costituente l'organico del museo dovrà essere assunto con appositi concorsi, da svolgersi ai sensi delle leggi regionali sul personale sulla base di titoli ed esami relativi alle specifiche scienze attinenti le attività da svolgersi all'interno del museo.

Potranno inoltre essere stipulate convenzioni ai sensi della legislazione regionale vigente in materia di incarichi e consulenze.

Art. 4.

Comitato scientifico

Il comitato scientifico è composto da cinque membri scelti fra persone di riconosciuta competenza nel campo della ricerca e della didattica scientifica, comprovata da specifici titoli od attività.

I membri del comitato scientifico sono nominati con decreto del presidente della giunta su indicazione del consiglio regionale, che ne designa tre con voto limitato a due, dal consiglio comunale di Torino che ne designa uno, dal rettore dell'Università di Torino che ne designa uno, sentito il rettore del politecnico di Torino.

Il comitato scientifico dura in carica tre anni. Se uno dei membri cessa per qualsiasi motivo dall'incarico, entro trenta giorni dovrà essere nominato un sostituto dallo stesso ente dal quale era stato nominato il membro cessato e con le stesse modalità previste per la prima nomina; il sostituto dura in carica soltanto fino alla scadenza del triennio.

Nella sua prima seduta il comitato scientifico nomina, fra i suoi membri, il presidente che lo rappresenta nei rapporti con l'assessore competente, la giunta regionale e gli enti terzi.

Il presidente convoca, quando necessario, il comitato scientifico e ne coordina i lavori.

Il comitato scientifico esprime il suo parere sul piano di cui all'art. 5, primo comma, ed alle proposte di attività di cui al terzo comma dello stesso articolo, presentate dal direttore del museo.

Il comitato scientifico ha altresì il compito di elaborare proposte e programmi specifici di attività del museo che, con il parere non vincolante del direttore, dovranno essere esaminati ed approvati dalla giunta, a relazione dell'assessore ai beni culturali, musei e biblioteche.

Alle riunioni del comitato scientifico prende parte il direttore del museo. Ad esse possono essere invitati specialisti con particolare competenza scientifica sui temi in discussione.

Art. 5.

Facoltà di spesa

Ogni anno, entro il mese di novembre, in accordo con il direttore del museo ed il comitato scientifico, l'assessore ai beni culturali, musei e biblioteche presenterà alla giunta un piano di attività ordinaria e straordinaria del museo, con relativi oneri di spesa, per l'inserimento nel bilancio preventivo della Regione.

Le spese per il personale in organico sono a carico del bilancio ordinario della Regione e non fanno parte del piano se non come partita di giro.

Oltre alla spesa di cui sopra dovrà essere prevista una quota aggiuntiva pari al 20% della spesa, per spese non previste o non prevedibili, da effettuarsi con apposite delibere nel corso dell'anno.

Le spese previste nel piano annuale, da allegarsi al bilancio della Regione, costituiscono autorizzazione di spesa da effettuarsi, a richiesta del direttore del museo approvata dall'assessore ai beni culturali, musei e biblioteche, con decreto del presidente della giunta.

Art. 6.

Norme transitorie

Tutte le attività relative alla costituzione del museo sono demandate alla giunta regionale che le realizzerà con la collaborazione del comitato scientifico.

A questo scopo la giunta regionale è autorizzata alla assegnazione di incarichi ai sensi della legislazione regionale vigente che avranno termine, in ogni caso, entro tre mesi dell'assunzione del personale corrispondente previsto dall'organico del museo.

La giunta è inoltre autorizzata a stipulare i contratti di consulenza che siano necessari per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente legge.

Il comitato scientifico dovrà predisporre le ipotesi di convenzione che la Regione dovrà stipulare con l'Università di Torino, l'ente ospedaliero S. Giovanni ed eventuali altri interessati, per la realizzazione del museo.

Il piano di cui al primo comma dell'art. 5 per l'inizio di attività del museo potrà essere elaborato e le spese relative autorizzate anche se il direttore del museo non sarà ancora nominato.

Nell'ipotesi di cui sopra ed in ogni altro caso in cui manchi il direttore le funzioni ad esso spettanti saranno provvisoriamente svolte dal presidente del comitato scientifico.

Art. 7.

Norme finanziarie

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno finanziario 1978, la spesa annua di 50 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1978, mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: « Spese per il funzionamento del museo regionale di scienze naturali » e con lo stanziamento di 50 milioni in termini di competenza e di cassa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 29 giugno 1978

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1978, n. 38.

Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 4 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PARTE GENERALE

Art. 1.

Obiettivi

La regione Piemonte, nell'àmbito delle funzioni trasferite e delegate alle regioni con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 e trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, promuove interventi e realizza opere di soccorso e ripristino che si rendono necessari a seguito di calamità naturali ed egualmente adotta misure e realizza opere di prevenzione degli stessi eventi.

Art. 2.

Interventi

La Regione può assumere a proprio totale carico o concorrere al finanziamento della spesa per:

a) interventi ed opere di pronto soccorso per la tutela della incolumità ed igiene pubbliche;

b) indagini, studi e progettazioni per interventi, anche preventivi e di carattere definitivo;

c) lavori di ripristino e di sistemazione delle opere pubbliche di competenza regionale;

d) interventi occorrenti per assicurare la stabilità, la riparazione e la ricostruzione di fabbricati urbani di civili abitazione, ovvero di fabbricati iscritti nel catasto rurale, purchè non a servizio di aziende agricole;

e) concessione di contributi a fondi operanti a favore di aziende danneggiate.

Art. 3.

Soggetti

L'esecuzione degli interventi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 2, è assunta da comuni, da consorzi pubblici, da comunità montane, da province o direttamente dalla Regione.

Gli accertamenti e gli adempimenti richiesti dagli interventi previsti dalla lettera *d*) dell'art. 2 sono demandati ai comuni i quali possono avvalersi degli uffici tecnici periferici regionali.

Titolo II

ATTUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO RIPRISTINI E PROVVIDENZE A FAVORE DEI PRIVATI

Art. 4.

Pronto soccorso

Gli interventi e le opere di pronto soccorso necessari alla tutela della incolumità e dell'igiene pubbliche possono essere realizzati anche con opere aventi carattere definitivo, quando siano più economiche e meglio rispondenti alle pubbliche esigenze.

In situazioni di particolare urgenza, nelle quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità, le opere possono essere immediatamente disposte, entro il limite di lire venti milioni, dal dirigente dell'ufficio tecnico periferico regionale, territorialmente competente, il quale è tenuto a darne immediata comunicazione al presidente della giunta regionale o all'assessore da questi delegato.

Art. 5.

Indagini e studi

Le indagini, gli studi e le progettazioni preliminari per interventi di ripristino aventi anche carattere definitivo, nonchè per gli interventi preventivi sono disposti tenendo conto dei dati e dei rilievi che consentono l'individuazione delle zone in cui gli eventi calamitosi risultano ricorrenti, con particolare riguardo alle alluvioni, alle frane ed alle piene dei corsi d'acqua.

Le indagini, gli studi e le progettazioni, specie riferite agli interventi di prevenzione disposti ai sensi dell'art. 1, devono essere coordinati, ove esistono, con i piani di bacino in corso di studio o di attuazione, di cui possono costituire parte integrante.

Art. 6

Ripristini

I lavori di ripristino e di sistemazione definitiva delle opere pubbliche di competenza regionale possono essere realizzati in sede più adatta e con strutture o dimensioni diverse da quelle preesistenti, onde farle meglio corrispondere alle esigenze tecniche, idrauliche, idrogeologiche, urbanistiche ed alle indicazioni e prescrizioni degli strumenti di pianificazione.

Art. 7.

Danni a privati

Gli interventi occorrenti per assicurare la stabilità, la riparazione, la ricostruzione di fabbricati urbani di civile abitazione, o di fabbricati iscritti nel catasto rurale purchè non a servizio di aziende agricole e che fossero destinati alla residenza o dimora abituale dei proprietari, possono essere assistiti da contributi regionali:

1) nella misura del 90% quando la consistenza dei singoli alloggi fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani ed accessori;

2) nella misura dell'80% per gli alloggi di 4 o 5 vani ed accessori;

3) nella misura del 70% negli altri casi.

La misura del contributo viene ridotta al 50% quando i proprietari dei fabbricati danneggiati abbiano in proprietà altro alloggio idoneo nell'àmbito del comprensorio e possono ottenere la disponibilità, in base alle leggi vigenti.

L'ammontare dei contributi di cui al presente articolo non può superare la somma di L. 10.000.000 per ciascun alloggio ove si tratti di opere di ripristino o necessarie per assicurare la stabilità dei fabbricati; ove invece si tratti di lavori di ricostruzione, l'ammontare dei contributi non può superare la somma di L. 25.000.000 per ciascun alloggio. La ricostruzione di fabbricati ammessi a contributo può aver luogo in altra sede ove, per ragioni tecniche accertate dall'ufficio tecnico periferico regionale competente sia riconosciuta l'impossibilità di provvedervi in loco.

Il presidente della giunta regionale, a tal fine, con proprio decreto, sentiti i comuni o su loro proposta, individua le aree ove non sia possibile provvedere alla ricostruzione in sito dei fabbricati.

Nel caso in cui, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, le aree individuate per la ricostruzione non corrispondono alle prescrizioni dello strumento urbanistico operante che legittimamente ne consenta la realizzazione, i comuni devono presentare alla Regione il piano tecnico esecutivo dei nuovi insediamenti, redatto ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, unitamente alla relativa variante dello strumento urbanistico generale.

I comuni dovranno provvedere agli adempimenti di cui al precedente comma entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte della deliberazione del consiglio regionale prevista dall'art. 9 della presente legge.

Per quanto attiene gli eventi del mese di ottobre 1977 i comuni devono provvedere agli adempimenti di cui sopra entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale, sulla base del parere che il comitato urbanistico regionale esprime entro sessanta giorni dalla presentazione degli atti, approva il piano tecnico urbanistico introducendo, ove occorra, motivate modifiche d'ufficio.

Gli oneri per l'acquisizione o per l'approvazione delle nuove aree ove non siano di proprietà dei comuni, nonchè per l'urbanizzazione primaria delle aree stesse, sono assunti a carico della Regione.

Per la concessione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo, i proprietari interessati devono far pervenire ai comuni, entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale del provvedimento regionale che autorizza gli interventi:

a) la domanda in carta legale contenente la richiesta del contributo regionale, la indicazione del fabbricato e della sua ubicazione e gli alloggi danneggiati.

b) il certificato rilasciato dall'ufficio tecnico erariale — nuovo catasto edilizio urbano — dal quale risultano il nominativo della ditta proprietaria, e l'indicazione dell'immobile, contenente alla sua ubicazione, la consistenza catastale e il numero degli alloggi.

All'accertamento della consistenza dei fabbricati agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano, provvede l'ufficio tecnico erariale, su richiesta della Regione;

c) l'atto notorio, o la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'esistenza del titolo di proprietà dell'immobile alla data del sinistro e della presentazione della domanda.

Nello stesso atto devono essere indicati la data dell'evento calamitoso che ha danneggiato o distrutto il fabbricato, gli alloggi danneggiati o distrutti e la esplicita dichiarazione dell'eventuale titolo di proprietà di altro alloggio di civile abitazione sito nell'àmbito del comprensorio e di cui possa ottenere la disponibilità in base alle vigenti leggi.

d) La perizia redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale e giurata avanti al cancelliere della pretura competente per territorio. Nella perizia potrà essere inclusa la aliquota del 9% sull'importo dei lavori per spese generali e tecniche.

Qualora la ricostruzione di un immobile debba avvenire in sede diversa, il termine per la presentazione degli atti di cui alle lettere *a*) e *c*) del comma precedente decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto del presidente della giunta regionale che individua le aree ove non è possibile provvedere alla ricostruzione in sito dei fabbricati distrutti. L'ulteriore documentazione dovrà pervenire ai comuni entro novanta giorni dalla data della effettiva messa a disposizione della nuova area.

I contributi sono erogati dalla Regione per il tramite dei comuni e sulla base del loro atto deliberativo che determina l'importo del contributo spettante a ciascun proprietario.

Delle somme come sopra erogate, i comuni, dopo aver accertato la regolare esecuzione dei lavori, dovranno dare rendiconto alla Regione con apposito atto deliberativo.

I limiti indicati nei commi primo e terzo del presente articolo non si applicano per la riparazione o ricostruzione di alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare.

Quando la sistemazione di un fabbricato debba avvenire in sede diversa, l'area destinata al nuovo insediamento può essere ceduta gratuitamente al danneggiato, ove questi ne

faccia richiesta e ceda gratuitamente, perché venga attribuita al patrimonio indisponibile del comune, l'area gia occupata dal fabbricato da ricostruire od una proporzionata parte di essa.

I provvedimenti di assegnazione delle aree per la ricostruzione sono emessi dal presidente della giunta regionale e sono definitivi. Il trasferimento avviene con l'onere per l'assegnatario di portare a compimento i lavori di costruzione del nuovo fabbricato entro tre anni utili dalla data della effettiva messa a disposizione dell'area.

Art. 8.

Contributi a fondi operanti a favore di aziende danneggiate

La Regione, può con deliberazione del consiglio regionale, partecipare alla costituzione di appositi fondi per la concessione di contributi in conto interessi, anche su finanziamenti accordati da istituti di credito, a favore di aziende commerciali, industriali e artigiane danneggiate.

La partecipazione regionale assume in ogni caso il carattere di contributo « una tantum » in conto capitale.

Art. 9.

Riconoscimento di calamità gravi

Le provvidenze previste all'art. 2, lettere *c*), *d*), *e*), della presente legge sono disposte nel caso di eventi calamitosi dichiarati gravi con deliberazione del consiglio regionale, che provvede altresì, su proposta della giunta regionale, alla delimitazione delle zone sinistrate.

La giunta regionale, acquisito il parere dei comitati comprensoriali e sentita la commissione consilare competente, approva i programmi di intervento.

Art. 10.

Contributi forfettari in capitale ed in annualità

Qualora gli interventi di cui all'art. 2, lettere *a*), *b*), *c*), vengono eseguiti dei comuni, dal consorzi pubblici, dalle Comunità montane e dalle province, la Regione, determinata la spesa necessaria per la esecuzione di ciascun intervento, può concedere all'ente un contributo forfettario in capitale commisurato all'onere, comprensivo delle spese generali e tecniche.

Qualora gli enti si avvalgano per le prestazioni tecniche degli uffici propri o di altri enti locali, l'aliquota dovrà essere determinata nella misura non superiore al 5 % da applicarsi sull'importo dei lavori e delle espropriazioni.

L'erogazione dei contributi regionali si effettua con la messa a disposizione degli enti interessati, sulla base di progetti dagli stessi approvati e nella misura del 50% del contributo medesimo, a presentazione, da parte degli enti, del verbale di consegna dei lavori; per l'ulteriore 40% previa presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 40% dei lavori; il 10% ed il minore importo necessario, a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione debitamente approvati.

Le somme di cui al comma precedente dovranno essere introitate dagli enti sul titolo « Partite di giro » del rispettivo bilancio, vincolate al pagamento di quanto dovuto per l'opera cui si riferiscono ed a tale titolo gestite.

Nei casi di cui all'art. 2 lettera *a*) il finanziamento regionale puo essere erogato agli enti interessati sulla base delle spese dagli stessi sostenute, liquidate ed approvate con apposito atto deliberativo.

Per gli interventi, opere, indagini, studi e progettazioni realizzati direttamente dalla Regione, le somme necessarie vengono messe a disposizione dei dirigenti degli uffici tecnici periferici regionali in sede di approvazione dei progetti.

Gli interventi di cui al precedente art. 2, lettera *c*), possono, in alternativa a quanto previsto ai precedenti commi essere assistiti da contributi forfettari in annualità, fino alla misura e per la durata occorrenti a totale ammortamento, compresi gli oneri per gli interessi dei mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti.

Qualora i mutui vengano contratti con altri istituti di credito, i contributi in annualità vengono concessi sino alla misura massima consentita dalle condizioni previste per le operazioni con la Cassa depositi e prestiti.

Art. 11.

Interventi regionali in presenza di finanziamenti statali ed internazionali

La regione Piemonte nei casi di calamità gravi e quando si verifichino interventi di carattere finanziario dello Stato o di enti ed organismi internazionali, può concedere in attuazione della presente legge contributi in capitale, nella misura e con le modalità di cui ai precedenti articoli, nonchè contributi in annualità fino alla misura e per la durata occorrenti al totale ammortamento, compresi gli oneri per gli interessi dei mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti.

Qualora i mutui vengono contratti con altri istituti di credito, i contributui in annualità vengono concessi sino alla misura massima consentita dalle condizioni previste per le operazioni con la Cassa depositi e prestiti.

Art. 12.

Progetti, pareri, approvazioni, collaudi

I progetti delle opere di cui all'art. 2, lettere *a*), *b*) e *c*) della presente legge sono sottoposti ai pareri tecnici previsti dalle vigenti leggi regionali, e, se realizzati a cura diretta della regione sono approvati con decreto del presidente della giunta regionale.

L'atto di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, per i lavori che importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a L. 150.000.000 (150 milioni).

Il collaudo è disposto dalla Regione per i lavori eseguiti a cura degli uffici tecnici regionali.

Per i lavori gestiti dagli enti di cui all'art. 3 della presente legge, il collaudo è disposto dagli enti stessi.

Art. 13.

Modalità di aggiudicazione

Le opere pubbliche soggette alla disciplina della presente legge debbono essere aggiudicate secondo la normativa vigente per i lavori di conto dello Stato.

Ove all'esecuzione dei lavori la Regione provveda in economia, il presidente della giunta regionale può delegare i funzionari regionali alla stipulazione dei relativi strumenti contrattuali.

Art. 14.

Pubblica utilità

Gli interventi e le opere pubbliche previste dalla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Titolo II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Validità delle norme

La presente legge sostituisce, limitatamente all'àmbito delle competenze regionali, le relative norme contenute nel decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Sostituisce inoltre la legge regionale 21 agosto 1977, n. 46 la cui validità resta limitata agli interventi in essa previsti in dipendenza degli eventi alluvionali del maggio 1977, nonchè alle disposizioni di cui all'art. 6 della legge medesima e successive modifiche ed integrazioni.

La presente legge si applica anche per gli interventi conseguenti agli eventi alluvionali dell'ottobre 1977 in attuazione della legge 3 gennaio 1978, n. 2.

Il finanziamento regionale può essere esteso in tal caso, agli interventi già iniziati a cura di comuni, consorzi pubblici, comunità montane e province.

Art. 16.

Prestazioni straordinarie del personale regionale

La giunta regionale, nell'attuazione della presente legge, ha facoltà di riconoscere la necessità di prestazioni lavorative di carattere straordinario, in deroga ai limiti posti dall'art. 59 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, precedendo conseguentemente alla liquidazione al personale dipendente delle ore di lavoro straordinario effettivamente svolte.

Art. 17.

Disposizioni finanziarie

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, lettere *a*) e *b*) della presente legge si provvede con lo stanziamento del cap. 8250 del bilancio 1978, la cui denominazione è così modificata: « Interventi urgenti a tutela della incolumità pubblica in dipendenza di calamità naturali ».

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, lettera *c*), è autorizzata per l'anno finanziario 1978, la spesa di 2.000 milioni; al corrispondente onere si fa fronte mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12600 del bilancio per l'anno finanziario 1978, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: « Contributi in annualità per sopperire alle necessità derivanti dagli eventi alluvionali dell'ottobre 1977 » e con lo stanziamento di 2.000 milioni in termini di competenza e di cassa.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, lettere *c*), *d*), *e*) nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sarà altresì istituito apposito capitolo con la denominazione: « Contributi in capitale per sopperire alle necessità derivanti dagli eventi alluvionali dell'ottobre 1977 » e con lo stanziamento da determinarsi con successiva legge regionale che ne stabilirà il finanziamento.

Per i disegni e le proposte di legge regionale, relativi alla determinazione degli stanziamenti di cui ai precedenti commi, si applica la procedura abbreviata di cui all'art. 44, terzo comma, dello statuto regionale.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Dichiarazioni di urgenza

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 29 giugno 1978

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1978, n. 39.

Legge regionale 4 giugno 1975, n. 47 - Modifiche - Legge regionale 15 novembre 1976, n. 57 - Rettifica art. 4, primo comma.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 4 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributi in interesse - Trasferimento limiti d'impegno e passaggio in economia dei residui passivi

La decorrenza del limite d'impegno di 360 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 47, per l'esercizio finanziario 1975 e iscritto al cap. 1367 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziaro 1978 per la quota di L. 358.309.850 che sarà riferita al cap. 5380 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 1367 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite d'impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 1987. Nel primo rendiconto generale della Regione che sarà approvato dopo l'entrata in vigore della presente legge, le somme di L. 358.309.850 iscritte rispettivamente al capitolo 1367 del bilancio 1975, al cap. 1375 del bilancio 1976 ed al cap. 13750 del bilancio 1977 non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spese.

Art. 2.

Rettifica di denominazione di capitolo di spesa

La denominazione del capitolo 1374 istituito con l'articolo 4 della legge regionale 15 novembre 1976 n. 57 « contributi annui in capitale a favore di enti locali territoriali, dell'associazionismo e della cooperazione per lo sviluppo strutturale della rete distributiva in Piemonte », nonchè la medesima denominazione dei correlativi capitoli degli esercizi successivi è rettificata secondo la denominazione originaria del corrispondente cap. 1366/1 del bilancio 1975 istituito con l'ar. 19 della legge regionale 4 giugno 1975 n. 47 in « contributi costanti in capitale della durata di cinque anni per investimenti e da altri operatori commerciali ».

Art. 3.

Autorizzazione di spesa

Per la finalità di cui all'art. 6, lettere *b*), della legge regionale 4 giugno 1975, n. 47 è autorizzata per gli esercizi finanziari dal 1978 al 1987 la spesa di lire 240 milioni annue da utilizzare secondo le norme previste dalla legge sopra citata, in due distinti periodi di cinque anni ciascuno decorrenti rispettivamente dal 1978 e dal 1983.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie per i contributi rateali

All'onere di lire 240 milioni per gli esercizi finanziari dal 1978 al 1987 di cui all'articolo precedente, si provvede mediante la riduzione di pari importo del limite d'impegno di cui all'art 1, primo comma, della presente legge.

La riduzione di cui al precedente comma è operata in correlazione alla riscontrata eccedenza rispetto agli impegni di spesa stabiliti dall'art. 1 secondo comma, della presente legge.

Lo stanziamento di competenza del cap. 5380 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1978 è conseguentemente ridotto a L. 118 309.850.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1978 sarà istituito apposito capitolo con la denominazione « contributi costanti in capitale della durata di cinque anni per investimenti realizzabili da gruppi d'acquisto, associazioni, cooperative e da altri operatori commerciali » con lo stanziamento di lire 240 milioni in termini di competenza e di cassa.

Lo stanziamento del fondo di riserva di cassa di cui al cap. 12900 del bilancio 1978 sarà contestualmente ridotto di lire 240 milioni.

Nel bilancio per i rispettivi anni dal 1979 al 1982 (primo periodo) e dal 1983 al 1987 (secondo periodo) il capitolo di cui al quarto comma sarà iscritto con la denominazione e con lo stanziamento in esso indicato.

Art. 5.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 29 giugno 1978

VIGLIONE

(8029)

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1978, n. **40**.

Modifica ed integrazione dell'art. 7 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 « Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *dell'*11 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dopo il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, è aggiunto il seguente comma:

« Per rilevanti difficoltà nella verifica della documentazione tale termine può essere prorogato fino ad un massimo di novanta giorni con deliberazione motivata dall'ufficio di presidenza da comunicare ai promotori o ai delegati ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 6 luglio 1978

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1978, n. **41**.

Rimborso spese di viaggio e indennità di trasferta ai componenti il comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *dell'*11 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai componenti il comitato regionale per il servizio radiotelevisivo previsto dall'art. 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103, spetta il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di trasferta nella misura prevista dall'art. 3 della legge della regione Piemonte 2 luglio 1976, n. 33.

Il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di trasferta suddetti spettano:

a) per la partecipazione a sedute del comitato regionale che si tengano in luogo diverso dal comune di residenza del componente;

b) per la partecipazione a seduta di altri organi collegiali e, in genere, per l'espletamento di missioni da parte del componente in luogo diverso dal suo comune di residenza, in nome e per conto del comitato regionale, e su deliberazione di questo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 6 luglio 1978

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1978, n. **42**.

Interventi regionali in materia di movimenti migratori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *dell'*11 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Piemonte, nell'ambito delle finalità fissate dal proprio statuto in ordine al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico e di progresso sociale, in collaborazione con i competenti organi dello Stato, promuove iniziative a tutela dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie ed attua forme di solidarietà volte a rinsaldare i rapporti tra lavoratori emigrati e la regione Piemonte. La Regione assume, inoltre, iniziative a tutela dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

Per i fini di cui al precedente comma, la Regione:

a) istituisce la consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione;

b) promuove studi e ricerche sul fenomeno dei movimenti migratori ed individua le aree regionali nelle quali più intenso è il movimento di migrazione e le caratteristiche socio-economiche del fenomeno migratorio per ciascuna zona;

c) attua interventi di carattere socio-assistenziale, concedendo in particolare, tramite i comuni:

contributi di prima sistemazione o di accoglimento ai lavoratori emigrati all'estero che rientrino definitivamente in Piemonte e che versino in disagiate condizioni economiche, anche al fine di favorirne l'inserimento nella vita sociale e produttiva;

contributi per l'assistenza e la riabilitazione ai lavoratori emigrati all'estero affetti da malattie professionali, non altrimenti assistiti;

sussidi straordinari alle famiglie dei lavoratori emigrati all'estero che risiedano nel territorio regionale o che vi rientrino definitivamente, che si trovino in particolari condizioni di bisogno;

assegni di studio per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado agli orfani e ai figli dei lavoratori piemontesi emigrati all'estero che non usufruiscono di altri analoghi benefici;

d) favorisce la conoscenza, da parte degli emigrati all'estero, del patrimonio letterario, linguistico e culturale del Piemonte;

e) sostiene ed incrementa le iniziative dele associazioni e organizzazioni di cui alla lettera *e*) del successivo art. 3 per l'elevazione sociale dei lavoratori piemontesi emigrati all'estero e delle loro famiglie.

I frontalieri sono considerati, agli effetti della presente legge, dei lavoratori emigrati che lavorano all'estero.

Art. 2.

La giunta regionale, sentito il parere della consulta di cui al successivo art. 3, propone, per la sua approvazione, al consiglio regionale il programma annuale degli interventi di cui al precedente art. 1.

Nel programma saranno anche previste le modalità per la gestione dei fondi da concedersi ai comuni per le finalità di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1 e per la concessione, da parte della giunta regionale, dei contributi previsti alle lettere *d*) ed *e*) dello stesso art. 1.

Alla realizzazione dell'attività di studio e di ricerca provvede la giunta regionale avvalendosi dell'IRES o conferendo specifici incarichi a norma della legge regionale 4 gennaio 1973, n. 1.

Art. 3.

Presso la giunta regionale è istituita la consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.

La consulta è composta:

a) dall'assessore regionale al lavoro che la presiede;

b) dal presidente della commissione permanente del consiglio regionale competente per i problemi del lavoro, o da un suo delegato;

c) da sei rappresentanti delle amministrazioni comunali della Regione designati dalla sezione regionale dell'ANCI;

d) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;

e) da otto rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni a carattere nazionale, maggiormente rappresentative a livello regionale che operano in Italia e all'estero a favore degli immigrati, emigrati, frontalieri e le loro famiglie;

f) da cinque rappresentanti degli istituti di patronato ed assistenza sociale a carattere nazionale che assistono gli immigrati, emigrati, frontalieri e le loro famiglie;

g) da quattro rappresentanti delle associazioni regionali degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e degli agricoltori;

h) da cinque membri nominati dal consiglio regionale.

Alla nomina dei membri della consulta di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) provvede il consiglio regionale su designazione delle singole organizzazioni.

Le funzioni di segreteria della consulta sono esercitate da un funzionario designato d'intesa tra l'assessore regionale ai problemi del lavoro e dell'immigrazione e il presidente della commissione permanente del consiglio regionale di cui al precedente punto *b*).

Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il presidente invita a partecipare ai lavori della consulta rappresentanti di amministrazioni, associazioni ed enti interessati agli argomenti posti in esame.

La consulta è convocata di norma almeno ogni quattro mesi.

Art. 4.

La consulta è costituita con decreto del presidente della giunta regionale e resta in carica per la durata della legislazione regionale.

Ai componenti della consulta sono corrisposti, se dovuti, i compensi di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

Art. 5.

La consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione ha il compito di:

proporre alla giunta regionale l'effettuazione degli studi e delle ricerche di cui al punto *b*) del precedente art. 1;

esprimere parere alla giunta regionale sulla proposta di programma di cui al precedente art. 2;

esprimere parere sui problemi di inserimento nelle attività produttive e nella vita sociale dei cittadini immigrati e dei lavoratori che rientrano dall'estero;

formulare proposte sul potenziamento dei servizi sociali esistenti in ciascuna zona, al fine di sopperire ai bisogni delle comunità nelle quali più rilevante è l'apporto costituito da lavoratori provenienti da altre località e dalle loro famiglie;

esprimere parere sui piani di programmazione regionale, formulando proposte in materia di piena occupazione nel quadro delle esigenze di un armonico sviluppo territoriale;

segnalare l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie e suggerire l'adozione di provvedimenti e di iniziative a tutela degli immigrati, e delle loro famiglie, nell'ambito della competenza regionale;

formulare alla giunta regionale proposte per la designazione dei rappresentanti degli emigrati all'estero e degli emigrati interni negli enti ed organismi che hanno funzioni o competenze in rapporto ai problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione;

esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto all'esame della stessa consulta dai competenti organi della Regione.

Art. 6.

Per l'attuazione della presente legge la Regione si avvale:

a) degli stanziamenti regionali di cui all'art. 7 della presente legge;

b) dei contributi o rimborsi del fondo sociale europeo;

c) degli eventuali contributi dello Stato.

Le entrate previste alle lettere *b*) e *c*) del precedente comma saranno introitate per l'anno finanziario 1978 e per ciascuno degli anni finanziari successivi in appositi capitoli da istituire nello stato di previsione dell'entrata in ciascun bilancio, rispettivamente denominati: « Assegnazioni derivanti da contributi e rimborsi del fondo sociale europeo per interventi a favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie » e « Assegnazione statale a titolo di contributo per interventi a favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie ».

Negli stati di previsione della spesa dei corrispondenti bilanci saranno correlativamente iscritti appositi capitoli rispettivamente denominati « Contributi o rimborsi del fondo sociale europeo per interventi a favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie » e « Contributi dello Stato per interventi a favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie ».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Per le attività di studio e di ricerca di cui al precedente art. 1, lettera *b*) è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di L. 25.000.000.

Lo stanziamento del cap. 2250 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sarà conseguentemente integrato di L. 25.000.000, in termini di competenza e di cassa, mediante contestuale riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e in termini di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione medesimo.

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 1, lettere *c*), *d*) ed *e*), è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 100 milioni; nel bilancio per tale anno sarà conseguentemente iscritto apposito capitolo denominato « Interventi in materia di migrazioni », con lo stanziamento di 100 milioni in termini di competenza e di cassa, dietro contestuale riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

Per il funzionamento della consulta di cui al precedente art. 3 è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di L. 5.000.000, cui si provvede con la disponibilità esistente al cap. 1900 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1979 e per gli anni successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente, a termini dell'art. 45, sesto comma, dello statuto regionale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 6 luglio 1978

VIGLIONE

(8030)

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1978, n. **43.**

Rendiconto generale della regione Piemonte per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 25 *luglio* 1978)

(*Omissis*).

(8031)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100783030)